



COMUNE DI PALAGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL
“FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE” AI
SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Handwritten signatures and initials of the council members, including a large signature at the top right, a signature with a checkmark in the center, and several other signatures at the bottom.

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente
5	Quantificazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche
6	Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche tra le diverse figure dell'ente
7	Prestazioni parziali
8	Abilitazione all'esercizio della professione
9	Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
10	Responsabilità
11	Proprietà dei progetti
12	Disciplina di casi particolari
13	Orario di lavoro e spese accessorie
14	Tutela dei dati personali
15	Norme abrogate
16	Pubblicità del regolamento
17	Casi non previsti dal presente regolamento
18	Rinvio dinamico
19	Entrata in vigore

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'P. M.' or similar. Below it, there are several smaller, more abstract signatures and initials, including one that looks like 'A. J.' and another that resembles 'B.' or 'D.'.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "Incentivi per funzioni tecniche", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Il *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche), servizi e forniture, previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, nonché di appalti di servizi e forniture, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 113, del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n.81 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, "Codice dei contratti" o "D. Lgs. n. 50/2016").

3. Tale *"fondo per la progettazione e l'innovazione"*, pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici, servizi e forniture (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione.

4. In particolare:

- ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'80% delle risorse finanziarie del suddetto *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* deve essere ripartito a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica, lavoro, servizi e forniture per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi pre-stabiliti; affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

5. Ai sensi dell'art. 113, del D. Lgs. n. 50/2016, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile indicata al precedente comma 4) per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 3, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (in caso contrario, in relazione a quest'ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell'incentivo liquidabile secondo quanto indicato nel successivo Art. 9).

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente Art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

3. Sono invece esclusi, secondo le indicazioni della Corte dei Conti per la Puglia (deliberazione n. 5 del 24.01.2017), ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente

Art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1, per servizi si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al precedente comma.

5. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1, per forniture si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 52/2016, gli "incentivi per funzioni tecniche" non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1 (nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 7 e 9), sono:

- a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) i dipendenti incaricati della valutazione dei progetti;
- c) gli eventuali dipendenti nominati collaboratori tecnici e amministrativi per la fase di progettazione e di appalto dei lavori;
- d) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2;
- e) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, da redigere ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008], secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera c), a cui si rimanda;
- f) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione;
- g) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori";
- h) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (OSE), designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera f), a cui si rimanda;
- i) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori;
- l) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici;
- m) i dipendenti incaricati della verifica di conformità;

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, 4° periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. In caso di "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo approvato con la variante (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate al successivo Art. 7, commi 6, 7, 8 e 9, a cui si rimanda.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente

1. Nell'ambito della programmazione predisposta dal competente organo dell'amministrazione (ed approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione) ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti e delle ulteriori norme regolamentari attuative, viene individuato, di volta in volta, il progetto da redigere all'interno dell'ente, funzionale alla successiva approvazione e realizzazione di un'opera pubblica o dei lavori pubblici inclusi in detti strumenti programmatici.

2. Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente viene individuato, altresì, il tecnico dipendente in servizio (se possibile, di ruolo) che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, qualora ricorrano i motivi di incompatibilità previsti dalle vigenti norme di legge o di regolamento, deve essere un soggetto diverso dal tecnico progettista incaricato a da incaricare.

3. Con i successivi atti amministrativi da adottare dall'organo competente dell'amministrazione/stazione appaltante, si provvederà ad individuare le ulteriori figure tecniche e/o amministrative che svolgeranno le diverse funzioni/attività necessarie alla predisposizione e alla redazione degli elaborati progettuali (compresi gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi del RUP), anche sulla base delle autonome valutazioni di competenza del RUP sull'effettiva necessità di redigere o meno alcuni degli elaborati indicati da dette norme per quanto disposto dall'art. 113, dello stesso Codice dei contratti in relazione alle caratteristiche e all'importo dei lavori da eseguire (inclusa la figura che redigerà il PSC, se dovuto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con qualifica di CSP), nonché le figure tecniche che svolgeranno, all'interno dell'Ufficio di Direzione Lavori, le funzioni di Direttore dei Lavori e gli eventuali assistenti dello stesso, il Direttore dell'Esecuzione, il tecnico che svolgerà la funzione di collaudo tecnico/amministrativo, statico/strutturale, di verifica di conformità.

4. I tecnici dipendenti dell'ente che svolgeranno le funzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3, avranno diritto ad ottenere il riparto dei relativi "incentivi di progettazione interna" sulla base dell'effettiva partecipazione al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai successivi Artt. 7 e 9, a cui si rimanda.

5. La ripartizione dell'incentivo al personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente stesso ai sensi del precedente comma e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3, la quale deve essere disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

15. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, definisce i criteri di riparto degli "Incentivi per funzioni tecniche" tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai successivi Artt. 7 e 9, a cui si rimanda.

Art. 5

Quantificazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il "fondo per gli incentivi per funzioni tecniche" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realiz-

zazione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture indicati/e al precedente Art. 2, nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, poiché il presente regolamento deve stabilire la percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, si stabilisce quanto segue:

a) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti:

importo dei lavori a base d'asta inferiore ad € 2.000.000,00

partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 2 (due per cento) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);

b) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti:

importo dei lavori a base d'asta superiore ad € 2.000.000,00

partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 1,8 (uno virgola 8 per cento) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);

c) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti:

importo dei lavori a base d'asta superiore ad € 5.000.000,00

partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 1,5 (uno virgola 5 per cento) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, per ciascuna opera o lavoro appaltato, in qualità di "incentivo per funzioni tecniche", con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento, tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni indicate nei precedenti Artt. 3 e 4. Nel relativo importo sono compresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi") e gli oneri fiscali a carico dei dipendenti.

4. La quantificazione e la liquidazione a favore delle citate figure dipendenti dell'ente della suddetta quota parte del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera, servizio o fornitura, dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie.

7. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli..

Art. 6

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche tra le diverse figure dell'ente

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata a "incentivo per funzioni tecniche" di cui al precedente Art. 5, comma 3, viene ripartita tra i vari soggetti dipendenti dell'ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali (inclusa la predisposizione dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario per la realizzazione dell'opera, in qualità di collaboratori del RUP), di appalto, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 3, secondo le aliquote percentuali diversificate indicate nel successivo comma 4 (e di quanto indicato nei successivi commi 5, 6 e 7) in ragione delle attività effettivamente svolte e delle conseguenti responsabilità che la legge affida alle figure di indicate nello stesso comma 4 che hanno assunto in proprio le funzioni/attività ivi elencate.

2. Nel caso alcune delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente, si decurteranno le rispettive quote percentuali corrispondenti a dette funzioni/attività svolte all'esterno, applicando però i diversi criteri di riparto indicati nei successivi commi 3 e 10 che prevedono/ammettono, in detta ipotesi, coefficienti correttivi delle aliquote percentuali indicate al successivo comma 4 per il personale dipendente che ha svolto parte delle funzioni/attività ivi indicate.

3. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP (pertanto, qualora tutte le restanti funzioni/attività indicate al successivo comma 4 siano state affidate all'esterno dell'ente), potranno es-

sere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività del RUP (e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nelle misure percentuali indicate nel successivo comma 4 incrementate nella percentuale del 100%, in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (e agli eventuali suoi collaboratori).

4. Il riparto percentuale degli "incentivi per funzioni tecniche" è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi (le aliquote percentuali nel seguito indicate da applicare per determinare il citato riparto tengono conto delle funzioni/attività effettivamente svolte dal personale dipendente nell'ipotesi si giunga alla completa realizzazione e al regolare collaudo della specifica opera pubblica o dello specifico lavoro pubblico):

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	50%
b) Redattore dello studio di fattibilità	5 %
c) Redattore del progetto definitivo	7 %
d) Redattore del progetto esecutivo	8 %
e) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	3 %
f) Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione (inclusi gli eventuali assistenti)	10 %
g) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	3%
h) Collaudatore	2 %
i) Collaboratori tecnici del RUP	5%
l) Collaboratori amministrativi del RUP	7%
Totale	100 %

5. Nel caso, invece, il personale dipendente dell'ente svolga una prestazione parziale e, quindi, qualora venga espletato tutto o parte del processo di redazione della progettazione ma, in seguito, non si perviene all'appalto/affidamento per qualsiasi ragione/motivo, nonché nel caso in cui l'amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera e, comunque, qualora l'opera non venga appaltata ovvero non venga consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione/motivo, si stabilisce che in deroga a quanto indicato nel precedente comma 4, nella liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" si devono applicare i criteri di riparto (e di liquidazione) indicati nel successivo Art. 7, commi 3, 4 e 5, a cui si rimanda.

6. Qualora per l'opera da realizzare non occorra individuare la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per quanto disposto dall'art. 90, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le corrispondenti quote percentuali indicate nel precedente comma 4 devono essere ripartite fra i restanti soggetti indicati nello stesso comma 4 e, in particolare, come segue:

- la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve essere ripartita fra il RUP (e gli eventuali suoi collaboratori tecnici ed amministrativi) e tutti i progettisti di ogni livello di progettazione redatta ed approvata;
- la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve essere ripartita a favore del Direttore dei Lavori.

7. Qualora sia stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori con uno o più assistenti del Direttore dei Lavori (in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere), la quota percentuale di incentivo indicata nel precedente comma 4, lettera f) deve essere ripartita fra il Direttore dei Lavori e i suddetti suoi assistenti secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

8. Qualora il Direttore dei Lavori provveda anche a svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), la quota di incentivo indicata alla lettera g) del precedente comma 4 sarà assegnata allo stesso D.L. (e anche agli eventuali suoi assistenti facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere, in tal caso, la ripartizione dell'incentivo fra tali soggetti avverrà secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori).

9. Qualora il Direttore dei Lavori provveda anche alla redazione ed al rilascio del "certificato di regolare esecuzione", la quota di incentivo indicata alla lettera h) del precedente comma 4 da corrispondere al tecnico "collaudatore" sarà liquidata a favore dello stesso Direttore dei Lavori (e anche agli eventuali suoi assistenti facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere, in tal caso, la ripartizione dell'incentivo fra tali soggetti avverrà secondo le percentuali di assegnazione stabilite dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori).

10. Qualora alcune delle funzioni/attività relative alla progettazione indicate al precedente comma 4 non vengano del tutto svolte all'interno dell'ente con il personale dipendente, le restanti aliquote percentuali di ripartizione dell'incentivo indicate nel precedente comma 4 sono incrementate nella misura del 15% in ragione del dovuto coordinamento con le funzioni/attività svolte dal/i soggetto/i incaricato/i all'esterno dell'ente, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo comma 11.

11. Al contrario di quanto indicato al precedente comma 10 per le funzioni/attività ivi descritte, anche in presenza di attività di progettazione o di direzione lavori o di collaudo che non sia stata del tutto sviluppata all'interno dell'ente con il personale dipendente dell'ente stesso, ma l'opera venga realizzata sotto la direzione lavori del personale dipendente e/o venga collaudata dal personale interno, gli incentivi da corrispondere per le funzioni/attività relative alla fase esecutiva dei lavori pubblici indicate nel precedente comma 4, sono calcolati senza alcun incremento in quanto le funzioni/attività relative alla fase di esecuzione dei lavori nell'ipotesi indicata nel presente comma iniziano e si esauriscono nella sola fase esecutiva dei lavori, senza alcuna diretta relazione e/o consequenzialità con i vari livelli di progettazione che non siano stati redatti all'interno dell'ente e/o con le restanti funzioni/attività di fase esecutiva dei lavori espletate da soggetti esterni all'ente.

12. Sono ammesse eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nel precedente comma 4 in ragione alla peculiarità dell'opera da realizzare ovvero in considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dal personale dipendente. A tal fine il dirigente/responsabile del servizio provvede con disposizione motivata su proposta del RUP. La quota complessiva dell'incentivo così ripartito non deve comunque eccedere il 100% delle somme costituenti il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche.

13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, 5° periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del prescritto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal predetto personale dipendente da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 del Codice dei contratti, tenuto comunque conto dei diversi criteri di riparto indicati nei precedenti commi 3 e 10 che prevedono/ammettono, in detta ipotesi, coefficienti correttivi delle aliquote percentuali indicate al precedente comma 4 per il personale che ha svolto parte delle funzioni/attività ivi indicate.

14. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi del RUP e la suddivisione percentuale della quota del fondo incentivante tra gli stessi può anche essere individuata con l'atto amministrativo adottato dall'organo competente con il quale vengono affidati i relativi compiti e, comunque, con la determinazione adottata dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente con la quale si provvede a liquidare la quota di "incentivo di progettazione interna" sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dal personale dipendente ai sensi del combinato disposto del presente Art. 6 e del successivo Art. 7.

15. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 applicabili in relazione alle corrispondenti funzioni/attività svolte dal personale interno sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo a una singola persona.

16. La materiale corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti dell'ente.

17. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, 4° periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le attività previste nel presente regolamento, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 Prestazioni parziali

1. Per i lavori pubblici, servizi e forniture, il dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente provvede alla liquidazione della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" a favore del personale dipendente che ne ha effettivamente diritto applicando i criteri stabiliti nel precedente Art. 6. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel successivo comma 3 per "prestazioni parziali", su detta quota parte si potranno/dovranno applicare, in deroga ai criteri e alle aliquote percentuali stabiliti dal precedente Art. 6, le aliquote percentuali per "prestazioni parziali" indicate nel successivo comma 3.

2. In caso di svolgimento di prestazioni parziali da parte del personale dipendente dell'ente delle funzioni/attività elencate nel precedente Art. 3, l'incentivo viene calcolato, in deroga ai criteri e alle aliquote percentuali stabiliti/e dal precedente Art. 6, in relazione alla sola quota parte di progetto approvato e che sia stato redatto all'interno dell'ente, secondo i diversi criteri indicati nel successivo comma 3.

3. Se la progettazione dell'opera non viene conclusa in relazione ai diversi livelli di progettazione, nonché nei casi in cui l'amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera e, comunque, qualora l'opera non venga appaltata ovvero non venga consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione/motivo, e, quindi, trovandosi in presenza di svolgimento di prestazioni parziali da parte del personale dipendente per fatti e motivi non dipendenti dalla volontà del personale stesso, l'incentivo com-

plessivo da ripartire fra tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di progettazione (parziale o completo) viene determinato mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali all'importo dell'incentivo che sarebbe dovuto in caso di prestazione completa ai sensi del precedente Art. 4, fatte comunque salve le riduzioni dell'incentivo liquidabile nei casi indicati nei successivi commi 6, 7, 8 e 9:

- | | |
|--|-----|
| a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | 60% |
| b) Redattore dello studio di fattibilità | 5% |
| c) Redattore del progetto preliminare | 10% |
| d) Redattore del progetto definitivo | 10% |
| e) Redattore del progetto esecutivo | 12% |
| f) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) | 5% |
| g) Collaboratori tecnici del RUP | 6% |
| h) Collaboratori amministrativi del RUP | 8% |

4. La somma totale massima liquidabile dell'incentivo per prestazioni parziali determinabile sulla base delle aliquote percentuali indicate al precedente comma 3 non potrà però mai superare il 70% (settanta per cento) dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento della prestazione completa da parte del personale dell'ente.

5. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 3 da applicare in caso di prestazioni parziali possono essere cumulate (sommate) sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo a una singola persona.

6. Le aliquote percentuali parziali indicate nel comma 3 sono dei valori massimi, che possono in ogni caso essere abbattuti dal Dirigente in sede di liquidazione dell'incentivo in relazione all'effettiva entità dell'impegno richiesto al singolo componente dell'Ufficio in relazione alla mansione svolta.

7. La liquidazione dell'incentivo deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

8. In particolare, qui di seguito, si stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell'incentivo l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori).

9. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel precedente comma 7 in relazione alla dovuta riduzione delle risorse finanziarie relative alla liquidazione dell'incentivo, connessa alla singola opera o lavoro ed a fronte di incrementi dei tempi previsti contrattualmente per la realizzazione dei lavori, si precisa che non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione di varianti ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Per il calcolo delle riduzioni, qualora ricorrano le condizioni indicate nei precedenti commi 6, 7 e 8, si devono applicare i criteri di seguito indicati:

- a) la riduzione dell'incentivo in relazione agli incrementi dei costi dell'opera viene calcolata per scaglioni di importo riferiti agli incrementi dei costi verificatisi alla fine dei lavori, a cui far corrispondere percentuali di riduzione dell'incentivo stesso (si deve tenere conto degli incrementi dei costi conseguiti, ma ribassati nella stessa misura dell'offerta economica presentata dall'appaltatore); in particolare, le riduzioni sono così calcolate:

Scaglioni di importo di incremento dei costi al netto del ribasso offerto dall'appaltatore <i>(I.V.A. esclusa - Oneri di sicurezza aggiuntivi inclusi)</i>	Percentuale di riduzione dell'incentivo
Da € 0,00 fino ad € 10.000,00	5%
Da € 10.001,00 ad € 30.000,00	10%
Da € 30.001,00 fino ad € 60.000,00	15%
Da € 60.001,00 ad € 100.000,00	20%
Da € 100.001,00 ed oltre	30%

- b) la riduzione dell'incentivo in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera viene calcolata per scaglioni temporali riferiti agli incrementi dei tempi di esecuzione dei lavori verificatisi, a cui far corrispondere percentuali di riduzione dell'incentivo stesso; in particolare, le riduzioni sono così calcolate:










Scaglioni di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori (escluse sospensioni o proroghe per varianti in corso d'opera)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
Da 0 giorni fino a 30 giorni	5%
Da 31 giorni fino a 60 giorni	10%
Da 61 giorni fino a 100 giorni	15%
Da 101 giorni fino a 150 giorni	20%
Da 151 giorni ed oltre	30%

Art. 8

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici sono redatti dall'ufficio tecnico comunale e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31, del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 9

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice dei contratti, l'amministrazione provvede a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione.

2. La polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 10

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 11

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 12

Disciplina di casi particolari

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

Art. 13

Orario di lavoro e spese accessorie

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 14 **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente "*Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del fondo per la progettazione e l'innovazione*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.04.2015 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra disposizione in materia con il presente regolamento contrastante.

Art. 16 **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organi di revisione.

Art. 17 **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 18 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento si applica alle opere i cui progetti siano stati approvati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.



Il presente regolamento:

- è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. , in data ;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al ,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno .

Data



Il Responsabile del Servizio